

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. - MASACCIO

(EX IPAB - CASA DI RIPOSO "MASACCIO")

SAN GIOVANNI VALDARNO

STATUTO

Approvato dal C.d.A. con delibera n. 14 del 19/10/2005 ed approvato dalla Regione Toscana con decreto del Presidente della G.R.T. n. 22 del 09/02/2006

Modificato con deliberazione del C.d.A. n. 10 del 5/07/2006

Modificato con deliberazione C.d.A. n. 9 del 15/04/2014

Indice STATUTO:

TITOLO I - Origini, Scopi e Mezzi dell'Azienda

- ART. 1 - Origini*
- ART. 2 - Scopi*
- ART. 3 - Mezzi*
- ART. 4 - Principi etici*

TITOLO II - Ordinamento dell'Azienda

- ART. 5 - Organi istituzionali*
- ART. 6 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione*
- ART. 7 - Compiti del Consiglio di Amministrazione*
- ART. 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*
- ART. 9 - Il Presidente*
- ART. 10 - Il Vice Presidente*
- ART. 11 - Il Collegio dei Revisori*
- ART. 12 - Controlli del Comune sull'Azienda*

TITOLI III - Funzionamento dell'Azienda

- ART. 13 - Il Direttore*
- ART. 14 - Gestione economica e finanziaria*
- ART. 15 - Norme finali e transitorie*
- ART. 16 - Rinvio*

TITOLO I

Origini, Scopi e Mezzi dell'Azienda

Art. 1 – Origini

E' istituita nel Comune di San Giovanni Valdarno l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata A.S.P. - MASACCIO.

Detta Azienda prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera e le attività della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata Casa di Riposo Masaccio già Ricovero di Mendicità "Masaccio" istituito dalla Congregazione di Carità di San Giovanni Valdarno, riconosciuta quale IPAB ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 con Regio Decreto in data 22/06/1899.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP – MASACCIO, di seguito denominata Azienda, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di un proprio statuto e propri regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia, contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici e privati. Essa ha sede legale in San Giovanni Valdarno, Lungarno Guido Reni n. 5.

Art. 2 - Scopi

L'Azienda persegue la promozione e la gestione dei servizi alla persona ed alle famiglie, mediante attività sociosanitarie e assistenziali, senza finalità di lucro. Ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Azienda ha lo scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana ed adulta che si trovi in condizioni di disagio, organizzando l'accoglienza ed il mantenimento di tali persone ed organizzando servizi specifici, anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute, del benessere personale e per la ricerca di una migliore qualità della vita.

L'Azienda fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.

L'Azienda risponde in via prioritaria, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, ai bisogni della popolazione del Comune di San Giovanni Valdarno e dei Comuni compresi nel Valdarno Aretino, integrandosi con i servizi socio sanitari del territorio, con le organizzazioni di volontariato e di solidarietà sociale e con soggetti terzi interessati a tali ambiti di intervento

Il Comune di San Giovanni Valdarno e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria di riferimento si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni dell'Azienda con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti.

L'Azienda potrà comunque assumere altre funzioni e svolgere altri servizi compatibili con le proprie finalità, d'accordo con gli altri Enti o Istituzioni che concorrono alla programmazione socio assistenziale di Zona o, comunque, dell'ambito territoriale di riferimento ivi compresa la partecipazione a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statutarie dell'azienda stessa sebbene i relativi atti di partecipazione potranno essere compiuti solo previa comunicazione al Comune e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 3 - Mezzi

L'Azienda utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli altri enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi.

L'Azienda per il raggiungimento dei propri scopi potrà acquistare, alienare e permutare beni immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere, promuovere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle proprie finalità socio assistenziali.

Gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore superiore ad € 50.000,00 relativi ad immobili dell'azienda ovvero gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore complessivamente superiore ad € 10.000,00 relativi a titoli dell'azienda stessa potranno essere compiuti solo previa comunicazione al Comune e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.

L'Azienda potrà partecipare ad associazioni con altri Enti, Aziende o Società ove ciò risulti utile al raggiungimento dei propri fini ed inerente all'oggetto delle proprie attività.

Le risorse patrimoniali e finanziarie dell'Azienda sono costituite da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà, risultanti dagli inventari, da titoli di acquisto e dai pubblici registri immobiliari.*
- b) Lasciti, donazioni, trasferimenti, legati ed atti di liberalità provenienti da privati o Istituzioni pubbliche.*
- c) Sovvenzioni e contributi da parte di privati o Istituzioni pubbliche.*
- d) Rette per il mantenimento degli ospiti presso la Struttura.*
- e) Corrispettivi per la prestazione dei servizi*

Art. 4 - Principi etici

- L'Azienda, nella organizzazione della propria attività e dei propri servizi, garantisce il pieno rispetto di ogni libertà ed attività religiosa, purchè non in contrasto con le elementari norme di convivenza civile e con il normale svolgimento della vita comunitaria.*
- L'Azienda organizza i propri servizi nel massimo rispetto delle tradizioni, abitudini, inclinazioni e gusti personali dei propri utenti, nei limiti necessariamente richiesti per il funzionamento dei servizi stessi.*
- L'Azienda promuove il concorso e la partecipazione degli utenti dei servizi, dei loro familiari e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio, alla definizione delle caratteristiche e modalità di organizzazione dei propri servizi.*
- L'Azienda riconosce la funzione sociale del volontariato e promuove costantemente la partecipazione ed il coinvolgimento di associazioni di volontariato in attività volte a concorrere al conseguimento dei propri fini istituzionali.*
- L'Azienda adotta una propria "Carta dei Servizi" contenente i principi e le condizioni sui quali si basa la erogazione delle proprie prestazioni e che offra gli elementi per una loro trasparente lettura. Essa vuol rappresentare il patto che si stipula fra l'Azienda e l'Utente, anche nell'ottica di ridurre il divario fra la qualità erogata e la qualità percepita. Basata sul rispetto dei diritti dell'anziano esplicita i criteri di funzionamento e di organizzazione ed individua gli indicatori della qualità del servizio.*

TITOLI II - Ordinamento dell'Azienda

Art. 5 – Organi istituzionali

Sono Organi dell'Azienda:

- a) IL Consiglio di Amministrazione*
- b) Il Presidente*
- c) Il Collegio dei Revisori*

Art. 6 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, nominati dal competente Organo del Comune di San Giovanni Valdarno, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla decadenza del precedente C.d.A.

Esso dura in carica per 3 (tre) anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione:

- Vengono nominati fra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale.*
- Non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.*
- In caso di decadenza, dimissioni o morte vengono sostituiti secondo le normali procedure adottate per la nomina del C.d.A. e durano in carica quanto vi sarebbero rimasti i Consiglieri sostituiti.*
- In caso di assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del C.d.A. possono essere dichiarati decaduti da Consiglio stesso, previa acquisizione delle eventuali motivazioni a discolta fornite dal Consigliere interessato.*
- Possono essere revocati dalla carica, al pari del Presidente, da parte dell'Organo che li ha nominati, in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità o per sopraggiunta incompatibilità o in caso di gravi inadempienze o irregolarità commesse nello svolgimento dell'incarico.*
- Ad essi può essere corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta del C.d.A. ed un rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il gettone non può essere superiore a quello corrisposto ai membri del Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno.*

Art. 7 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di direzione politico-istituzionale dell'azienda, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In particolare adotta i seguenti atti fondamentali:

- a) Elegge, al proprio interno, il presidente;*
- b) Elegge, al proprio interno, il vice presidente qualora il consiglio di amministrazione decida di istituire tale carica;*
- c) Approva il bilancio economico-finanziario di previsione annuale e pluriennale e sue variazioni;*
- d) Approva il bilancio di esercizio o consuntivo;*
- e) Determina l'indirizzo gestionale ed amministrativo dell'azienda;*
- f) Elabora ed approva le modifiche statutarie e gli atti fondamentali della vita organizzativa dell'azienda ed i regolamenti interni;*

- g) *Individua ed assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie al direttore per il perseguimento dei fini istituzionali;*
- h) *Decide su acquisto o cessione di beni immobili con i limiti previsti nel presente Statuto;*
- i) *Determina gli importi delle rette e tariffe per i servizi gestiti dall'azienda;*
- j) *Decide su assunzione di mutui o prestiti obbligazionari;*
- k) *Decide in merito alla partecipazione dell'azienda ad associazioni con altri enti, a partecipazione a società ed alle modalità istituzionali di gestione dei servizi;*
- l) *Nomina e revoca il direttore;*
- m) *Autorizza il presidente a stare in giudizio.*
- n) *Determina i compensi da corrispondere al Presidente, al vice Presidente, se eletto, nonché il gettone di presenza spettante ai consiglieri, sulla base dei criteri indicati nel presente Statuto e nel Regolamento di organizzazione.*

Nei limiti delle proprie attribuzioni il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi o compiti al presidente o ad uno o più dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione promuove, mediante la creazione di organismi di rappresentanza, la partecipazione degli utenti e di altri soggetti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi dell'azienda.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce dietro convocazione scritta del presidente o, in sua assenza o impedimento, del vice presidente se in carica, oppure dietro convocazione di almeno tre consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il presidente ed il consiglio di amministrazione possono invitare alle sedute persone esterne per fornire o richiedere chiarimenti, comunicazioni e quant'altro ritenuto utile per l'attività dell'azienda.

Ciascun consigliere ha diritto di accesso a tutti gli atti ed alle informazioni utili all'esercizio del proprio mandato, nei limiti delle norme previste per la salvaguardia della privacy e trattazione dei dati personali.

Le modalità e criteri specifici di funzionamento sono previste in apposito regolamento.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

In particolare, il presidente:

- a) *Convoca e presiede il consiglio di amministrazione;*
- b) *Promuove e dirige l'attività del consiglio di amministrazione, cura l'osservanza dello Statuto, l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione.*
- c) *Può stare in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.*
- d) *Promuove e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento e rapporto con le Amministrazioni ed Istituzioni pubbliche, con gli operatori e soggetti privati, con le organizzazioni*

dell'utenza e del volontariato e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'azienda.

- e) Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne nel corso della sua prima adunanza utile.*

In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente ne fa le veci il vice presidente, se tale carica è istituzionalmente presente nell'azienda. In caso contrario le funzioni di vicario del Presidente vengono svolte da un consigliere espressamente incaricato dal consiglio di amministrazione.

Al Presidente può essere corrisposta una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione e comunque in misura non superiore al 75% del 50% di quella in godimento degli assessori del comune di San Giovanni Valdarno così come disposto dall'art.82, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Art. 10 – Vice presidente

Può essere istituita, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, la carica di vice Presidente. Il vice Presidente collabora con il Presidente ed esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o malattia dello stesso.

Al vice Presidente può essere corrisposta una indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e comunque in misura non superiore al 75% della indennità attribuita al Presidente.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da un unico revisore, nominato dal componente organo del Comune di San Giovanni Valdarno sulla base dei propri regolamenti.

Qualora il valore complessivo del bilancio dell'ASP superi € 2.000.000 il Collegio dei Revisori, secondo quanto disposto dall'art. 21 della Legge Regionale Toscana 3/8/2004 n. 43, sarà composto da tre membri di cui due nominati dal Comune e uno nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'ASP. Il Collegio dei revisori procederà alla nomina tra i propri membri di un Presidente e di un Vice Presidente.

In ogni caso, il Comune di San Giovanni Valdarno, sia nel caso di organo monocratico, sia nell'ipotesi in cui occorra la nomina collegiale, potrà comunque stabilire con riguardo a tutti i membri che le funzioni del collegio dei revisori dell'ASP siano svolte dal Collegio dei Revisori operante nel Comune stesso.

I Revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati dopo due mandati consecutivi.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori esercitano il proprio controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda, mediante l'accesso agli atti e ai documenti della stessa.

In particolare il Revisore:

- a) Collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria dell'Azienda:*

- b) *Attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo, in sede di consuntivo, apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione e formula specifici rilievi e proposte tendenti a migliorare l'economicità l'efficienza e efficacia della gestione stessa;*
- c) *Esprime il proprio parere sul bilancio economico preventivo annuale e triennale in merito alla veridicità degli stessi;*
- d) *Può prendere parte alle sedute del Consiglio di amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno.*

Si applicano anche ai Revisori dei conti dell'Azienda le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 2399, comma 1, del codice civile.

L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'ASP. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente o di componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda nel biennio precedente alla nomina.

I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ASP o presso organismi dipendenti.

Per quanto non espressamente disciplinato in questo articolo si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 21 della LRT n. 43 del 03/08/2004.

Art. 12 - Controlli del Comune sulla Azienda

Il Comune di San Giovanni Valdarno:

- a) *Esercita la vigilanza ed il controllo sull'azienda pubblica di servizi alla persona;*
- b) *Adotta atti di indirizzo, nel rispetto dell'autonomia gestionale, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale e nelle specifiche aree di intervento;*
- c) *Approva il regolamento di organizzazione e di contabilità dell'azienda;*
- d) *Approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento delle finalità.*

TITOLI III Funzionamento dell'Azienda

Art. 13 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione previo espletamento delle usuali procedure di accesso al pubblico impiego, anche al di fuori della dotazione organica secondo quanto disciplinato in apposito regolamento.

Il mandato del Direttore può essere revocato con atto formale e motivato del consiglio di amministrazione, per gravi inadempienze degli obblighi contrattuali. In tale circostanza il dipendente mantiene le attribuzioni previste dal CCNL di riferimento per il profilo professionale in godimento.

Il Direttore non può esercitare altro impiego, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'azienda senza espressa autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

Ai fini della ottimizzazione delle risorse ed in considerazione delle dimensioni dell'Azienda, la funzione del Direttore può essere gestita anche in forma associata con altre aziende pubbliche di servizi alla persona secondo modalità ed intese concordate fra le Aziende.

Il Direttore esercita il potere di gestione dell'azienda in conseguenza del principio relativo alla distinzione fra tale potere e quelli di indirizzo e programmazione spettanti agli organi istituzionali.

In particolare, il direttore:

- a) Collabora costantemente con gli organi istituzionali avanzando proposte ai fini della individuazione e definizione degli obiettivi;*
- b) E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei progetti attuativi e del loro risultato;*
- c) E' responsabile della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno.*
- d) È responsabile delle decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali o interlocutori terzi.*
- e) Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e redige i verbali delle sedute.*

Art. 14 - Gestione economica e finanziaria

La gestione economica e finanziaria dell'azienda si ispira al principio del pareggio di bilancio nonché ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

L'azienda adotta forme di gestione economico-finanziaria e patrimoniale informate al criterio della massima funzionalità, semplicità e speditezza delle procedure, nei tempi e modi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

Le norme ed i vincoli relativi alla durata in carica degli amministratori e dei revisori si applicano a partire dalla nomina negli organismi della azienda pubblica di servizi alla persona con soluzione di continuità rispetto ad analoghe cariche ricoperte nella preesistente Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Art. 16 - Rinvio

Per le materia ed istituti non contemplati nel presente statuto si fa specifico rimando a quanto previsto dalla legge della Regione toscana 3 agosto 2004 n. 43 e si osservano le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia di assistenza sociosanitarie emanati dalla Unione Europea, dalla Stato, dalla Regione Toscana e dal Comune di San Giovanni Valdarno.

L'azienda si impegna ad adottare, nei tempi e modi previsti dalla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 appositi Regolamenti di Organizzazione disciplinanti almeno le seguenti materie:

- Funzionamento degli organi istituzionali*
- Funzionamento ed organizzazione della gestione amministrativa e contabile.*
- Organizzazione dei servizi e del personale.*